



Seduta del

22 agosto 2023

Comunicato il

29 agosto 2023

Protocollo n.

676/2023

### **Incarico di frazione Centro**

concernente un'iniziativa cantonale per una nuova pianificazione del territorio (primo firmatario Cramer)

### **Risposta del Governo**

Nel caso dell'ampliamento dei margini di manovra nella pianificazione territoriale del Cantone e dei comuni rispetto alle direttive della Confederazione si tratta di una richiesta di base presentata ripetutamente in particolare nel quadro della prima tappa della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (RPG1). Il Governo condivide l'opinione secondo cui l'aumento della densità normativa del diritto federale ha portato a un ridimensionamento dei margini di manovra cantonali e comunali. Mentre la pianificazione del territorio nei Grigioni era tradizionalmente caratterizzata da un elevato grado di autonomia dei comuni, la LPT1 ha comportato un sensibile spostamento delle competenze verso il Cantone e in particolare verso la Confederazione. Ma alla fine il diritto vigente corrisponde alla volontà esplicita del legislatore federale. Bisogna dubitare fortemente che essa diverga nuovamente dalla regolamentazione delle competenze.

*In merito ai punti 1 e 2:* conformemente a una perizia giuridica fatta eseguire dalla Confederazione nel 2017, le regolamentazioni del diritto vigente in materia di pianificazione rispettano i limiti della competenza legislativa di principio e quindi anche la Costituzione federale. Solo le norme concernenti le costruzioni fuori dalle zone edificabili (EFZ) andrebbero parzialmente oltre una legislazione di principio. Ciò non concerne tuttavia la garanzia dei diritti acquisiti conformemente all'art. 24c della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Inoltre, le richieste di adeguamento di regolamentazioni EFZ al di fuori della procedura legislativa LPT2 attualmente in corso non hanno prospettive di andare a buon fine nei prossimi anni. All'iniziativa cantonale del 2016 (curia vista 16.308), pure concernente l'art. 24c LPT, in fondo non era stato dato seguito. Una richiesta o una proposta in merito alla misura in cui la LPT andrebbe adeguata a favore di maggiori margini di manovra per i Cantoni andrebbe tuttavia affrontata in modo aperto.

*In merito al punto 3:* conformemente alla concezione della LPT1, al Piano direttore cantonale nel settore insediamento (PDC I) spetta una grande importanza quale strumento strategico per la gestione dello sviluppo del territorio e degli insediamenti. L'art. 8a LPT definisce di conseguenza un contenuto minimo di diritto federale del

PDC I. In merito alla dimensione e alla distribuzione della superficie insediativa nonché al coordinamento a livello regionale nel quadro della sua espansione vengono sì richieste determinazioni da parte del Cantone, ma senza accennare a un livello istituzionale come il comune. Il diritto federale non può porre altre direttive ai Cantoni in merito ai singoli provvedimenti da attuare. Di conseguenza il rapporto tra Cantone e comuni non viene toccato direttamente.

*In merito al punto 4:* nonostante il dimensionamento delle zone edificabili sia l'elemento centrale della politica della LPT1, il principio secondo cui le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni corrisponde al diritto vigente già dal 1980 (art. 15 LPT). Le disposizioni esecutive sul dimensionamento delle zone edificabili si limitano a direttive in merito al piano direttore (art. 5a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1) rispettivamente alle dimensioni complessive delle zone edificabili nel Cantone (art. 30a OPT). Mentre una revisione dell'art. 15 LPT sembra illusoria, un adeguamento delle disposizioni esecutive entrerebbe piuttosto nel campo delle soluzioni possibili. Occorre considerare che i Cantoni dell'Altopiano non ne sono praticamente toccati.

*In merito al punto 5:* alla Cancelleria federale e ai dipartimenti spetta un diritto di ricorso generale nel quadro del loro settore di competenza conformemente all'art. 89 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). I servizi subordinati, ossia gli uffici federali, sono legittimati solo se il diritto federale lo prevede tramite ordinanza. Il diritto di ricorso ha la funzione di strumento di vigilanza e serve a controllare l'esecuzione del diritto amministrativo federale nei Cantoni e nell'Amministrazione federale (cfr. DTF 135 II 338). Alla domanda di revoca del diritto di ricorso nei settori citati nell'incarico non può essere prospettata una possibilità di riuscita (punto 5).

Alla luce di quanto esposto, il Governo non vede possibilità di riuscita per un'iniziativa cantonale come quella proposta nell'incarico. Anche se dal punto di vista del Governo alcune richieste sembrano giustificate, complessivamente l'inoltro non è opportuno. Il risultato dell'iniziativa cantonale citata sopra del 2016 l'ha mostrato in modo evidente. Il Governo è tuttavia disposto a inoltrare i punti 1 e 4 all'Assemblea federale sotto forma di un'iniziativa cantonale.

In base a quanto esposto il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico per quanto riguarda i punti 1 e 4 e di respingerlo per quanto riguarda i punti 2, 3 e 5.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Peter Peyer

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

Daniel Spadin